

15 marzo 2016

## Audizione in Commissione Giustizia sul DDL Unioni civili

Sig. Presidente, Signori Onorevoli,

Vi ringrazio, anzitutto, per avermi invitato a partecipare a questa audizione: intervengo a questo incontro come componente del Centro Studi Rosario Livatino, un gruppo di giuristi – magistrati, avvocati, docenti universitari – che si ispirano alla testimonianza etica e professionale del magistrato ucciso da mafiosi il 21 settembre 1990, mentre si recava al lavoro al Tribunale di Agrigento.

Il Centro Studi approfondisce in particolare i temi della vita, della famiglia e della libertà religiosa, avendo come quadro di riferimento il diritto naturale.

Poiché sono avvocato e mi occupo quotidianamente di diritto di famiglia, mi permetto di sottoporVi alcune riflessioni in merito al DDL sulle unioni civili, auspicando di poter contribuire anche solo in minima parte alle riflessioni che precederanno il Vostro voto sul testo.

### 1. I prevedibili effetti dell'approvazione del DDL sulle unioni civili .

Una prima considerazione vorrei, anzitutto, riservarla alla ricostruzione dei reali obiettivi e dei possibili effetti del disegno di legge in esame, che i mezzi di informazione hanno descritto come strumento di estensione di diritti civili a persone (i conviventi dello stesso sesso o di sesso diverso) che ne sarebbero prive. Poiché, in realtà, la maggior parte dei diritti dei conviventi sono già riconosciuti dalla vigente normativa, a ben guardare le novità che il DDL, una volta approvato, potrebbe apportare nel nostro ordinamento sarebbero ben altre: in sintesi a) la **fluidificazione del concetto di famiglia** e b) **l'ampliamento dei diritti individuali degli adulti a scapito dei diritti dei bambini**.

E', infatti, evidente la prospettiva adultocentrica del DDL, malgrado esso incida su quel ramo del diritto, il diritto di famiglia, guidato dal principio del "**preminente interesse del minore**".

L'approvazione del disegno di legge lascia presagire gravi conseguenze sull'identità e la cultura del nostro Paese, nonché sul suo grado di civiltà, poiché la misura del progresso di un popolo dipende soprattutto dalla cura che sa riservare alle sue componenti più deboli, come i bambini, ed allo sguardo che sa rivolgere al proprio futuro, di cui i bambini sono l'immagine ed il progetto: mi auguro, quindi che possiate adoperarVi perché la discussione e la votazione del DDL avvengano non sulla spinta delle emozioni dettate da superficiali e confusive campagne di parte, incapaci di una visione d'insieme dell'argomento trattato, ma nella considerazione dell'**obiettiva complessità delle questioni** sottostanti e di tutti i possibili **effetti collaterali** che ne possono derivare.

### 2. Nuovo concetto "fluidido" di famiglia.

Il disegno complessivo del testo di legge approvato dal Senato, introducendo per le unioni civili riservate a coppie di persone dello stesso sesso una disciplina normativa in tutto e

per tutto identica a quella del matrimonio, avrebbe anzitutto l'effetto di modificare la cultura giuridica, ma anche la percezione popolare, con riguardo alla definizione di quella "cellula naturale della società" che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo all'art. 16.3, riferendosi alla famiglia, definì **fondamentale** (quindi fondativa, insostituibile, non manipolabile), impegnando ogni Stato e ogni società dell'ONU a riconoscerle "il diritto ad essere protetta".

Siamo tutti consapevoli che, sul piano privato, possono coesistere tanti concetti soggettivi di "famiglia" quante sono le persone che vivono sul pianeta: ma il compito pubblico di protezione e promozione della famiglia assunto dal nostro come da altri Stati e recepito agli articoli 29 e 31 della Costituzione italiana non può avere come destinatario un numero infinito di formazioni sociali, e non può soddisfare le diverse concezioni della famiglia rispettivamente riferibili a ciascun cittadino. Ciò sarebbe illogico e impossibile, oltre che finanziariamente insostenibile. Ogni Stato, nella sua piena sovranità, compie al riguardo precise scelte. Come ci ha indicato la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, la famiglia cui si riferisce la nostra definizione costituzionale, valida per tutte le leggi del Paese, è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, malgrado siano molte le formazioni sociali libere di formarsi ed essere abitate da uomini e donne con i loro diritti fondamentali.

### **3. La rilevanza del concetto di "famiglia" riguardo ai diritti dei bambini.**

Le notizie di stampa che hanno accompagnato l'approvazione in Senato del disegno di legge in questione hanno lasciato intendere che la nuova versione promossa dal maxiemendamento governativo riguardasse solo i diritti degli adulti, falsamente affermando che, una volta stralciata la c.d. "*stepdchild adoption*" dall'originaria versione del disegno, nessun'altra disposizione del testo avrebbe riguardato i bambini o avrebbe potuto incidere sui loro diritti. Purtroppo non è così: questo DDL è ancora oggi, nella sua attuale versione, in grado di far regredire la cultura giuridica del Paese ad uno stadio di inammissibile negazione dei diritti dei minori, proprio in quanto svaluta la nozione costituzionale di famiglia che del riconoscimento di tali diritti è l'ambito necessario ed ideale.

Il quadro normativo nazionale che riguarda i **minori** si caratterizza per avere maturato la convinzione che essi non siano solo oggetto di protezione, ma siano invece **titolari di veri e propri diritti** ai quali i genitori, ma anche lo Stato e la società, devono assicurare tutela.

Così, dalle prime timide assunzioni di impegni degli Stati per concordare *standards* minimi di tutela dei minori (la dichiarazione di Ginevra del 1924 nell'ambito della Lega delle Nazioni, la dichiarazione dell'Onu del 1959) si è passati ad una vera e propria **Convenzione internazionale (New York 1989)** recepita da tutti i Paesi del mondo (tranne Stati Uniti e Somalia), che anche l'Italia ha ratificato con **legge n. 176/1991**: Vi prego di rileggerla, prima di esprimere il Vostro voto sul DDL unioni civili, è un testo bellissimo e illuminante, non possiamo fare passi indietro rispetto al traguardo di civiltà che esso ha rappresentato e rappresenta.

Il documento, dotato di una forza particolare in ragione della sua provenienza da vincoli dettati da obblighi internazionali (art. 117 Costituzione), adotta una prospettiva di analisi della condizione minorile decisamente innovativa, enucleando con chiarezza i diritti del minore e tra questi alcuni che, per quanto qui rileva, sono decisivi: **“il diritto di conoscere ed essere educato dai propri genitori”** (art. 7), **il diritto all’identità**, comprensiva delle **relazioni familiari** (art. 8), il diritto di godere di appositi istituti alternativi alla famiglia naturale ma simili ad essa, come **l’adozione, in mancanza di un ambiente familiare idoneo**; la necessità che si ricorra all’adozione solo **“ in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre** (art. 21)”. Il complesso delle norme della convenzione indica il traguardo raggiunto dalla cultura giuridica di tutto il mondo, che si può così sintetizzare: **il primo diritto di ogni bambino risiede nelle sue figure genitoriali naturali, il padre e la madre, che rappresentano un riferimento per tutta la sua vita, anche quando ne sia privato.**

L’effetto dell’adesione dell’Italia alla convenzione si è fatto sentire anzitutto sulla **legge n. 184 del 1983**, il cui titolo è stato sostituito nel 2001 con **“Diritto del minore ad una famiglia”** e che ha ripreso lo stesso spirito della convenzione laddove ha espresso un esplicito favore per la famiglia naturale del bambino, quotandola al di sopra di ogni altra formazione o realtà sociale in grado di garantirgli cura ed educazione; altrettanto fedele alla convenzione di New York è il riconoscimento del diritto del bambino adottato alla verità ed alle proprie origini, mediante l’accesso, in età adulta, ai dati che attengono ai propri genitori. Molti successivi altri interventi di riforma hanno tenuto conto dei principi della convenzione: dalla introduzione dell’affidamento condiviso, all’ascolto dei minori nei procedimenti che li riguardano, alla piena parificazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli nati nel matrimonio.

Interessante notare come sia la dichiarazione del 1959 sia la dichiarazione del 1989 precisino che **la tutela del minore e dei suoi diritti vanno realizzati sia prima che dopo la nascita**: queste riflessioni si applicano, quindi, sia ai bambini già nati, sia ai bambini che ancora dovranno nascere, la cui protezione è già oggi affidata alle nostre istituzioni e segnatamente, per quanto qui rileva, al legislatore che Voi, onorevoli deputati, qui rappresentate.

Non possiamo, quindi, restare indifferenti alle modalità di concepimento dei minori, soprattutto quando esse avvengono in violazione delle nostre leggi fondate proprio sui loro diritti, come nel caso della fecondazione eterologa praticata al di fuori dei casi eccezionali previsti e dell’orribile pratica della maternità surrogata. Si tratta di soluzioni che inseguono, per gli adulti che vi ricorrono, il diritto al figlio, ma trascurano i diritti del figlio. Ed è anche in questa prospettiva che si presenta inaccettabile la scelta del DDL di parificare le unioni civili al matrimonio, aprendo la via, come già è stato detto da molti, a tali inumane pratiche.

### **3. Il DDL sulle unioni civili e il diritto del minore alla propria famiglia o comunque alla famiglia.**

Come è ormai chiarissimo, il DDL sulle unioni civili introduce una normativa che parifica sotto ogni aspetto le unioni di persone dello stesso sesso alle coppie di sesso diverso unite

in matrimonio: lo stralcio, dal DDL, della normativa sull'adozione ha rappresentato, quindi, solo un espediente per pervenire all'approvazione di un primo grado di parificazione e semplicemente rinviare a momento successivo - quasi si trattasse di "rateizzare" il cambiamento epocale in gioco - la concessione del diritto delle coppie dello stesso sesso ad accedere all'adozione, sia piena sia "in casi particolari", ovvero quella forma di adozione cui può fare luogo anche un singolo, per consolidare il proprio legame affettivo con un minore, nelle ipotesi eccezionali preiste dall'art. 44 della legge 184..

La scelta legislativa di parificazione dell'unione civile al matrimonio è chiara e netta, nel DDL, sicché le Corti di controllo dei diritti inviolabili (anzitutto la Corte costituzionale, ma sicuramente anche la Corte di Strasburgo) non impiegheranno molto tempo ad avvertire l'irragionevolezza dell'esclusione delle unioni civili dall'adozione di minori, malgrado una così evidente loro omologazione all'istituto matrimoniale. D'altra parte da anni è in atto una forzatura culturale diretta a convincere l'opinione pubblica che le coppie dello stesso sesso, anche riguardo all'accoglienza dei minori, devono rappresentare un concetto di "famiglia" universalmente condiviso, tanto quanto quello, davvero universale, dell'unione di un uomo ed una donna da cui ogni essere umano viene al mondo: se, quindi, il DDL in questione verrà approvato, immediatamente dopo la prassi certamente arriverà a sostenere che il diritto del minore ad una famiglia può essere soddisfatto anche dalle unioni civili o, successivamente, anche da qualunque altra formazione sociale semplicemente capace di elargire amore al bambino, a prescindere dalla sua struttura e dalla sua composizione.

Esattamente in questa direzione si sta già muovendo la giurisprudenza di merito che è giunta ad affermare, ignorando completamente la convenzione di New York e le più moderne conoscenze scientifiche: *"non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano* : così ha affermato il Tribunale dei Minorenni Roma con un provvedimento del 30/7/2014, che è stato confermato dalla Corte di Appello di Roma e seguito da una successiva identica pronuncia per altro caso analogo, sempre da parte del Tribunale minorenni di Roma; si tratta, tuttavia, di un orientamento minoritario, che confligge con la rigorosa interpretazione data dalla Suprema Corte alle ipotesi eccezionali di adozione da parte del singolo previste dall'art. 44 della legge 184/1983)<sup>1</sup> ed ha incontrato le critiche di autorevoli voci in dottrina<sup>2</sup>.

Alle citate interpretazioni giurisprudenziali si è giunti malgrado un numero infinito di studi e ricerche di psicologia e psichiatria (sui quali si fonda ancora oggi il lavoro dei tribunali per disciplinare le relazioni in occasione della crisi della famiglia) abbia ben individuato l'importanza di maternità e paternità e strutturato le due funzioni genitoriali,

---

<sup>1</sup> Cass 27/9/2013, n. 22292: "In tema di adozione in casi particolari, il presupposto per l'adozione di cui all'art. 44, primo comma, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, va individuato nella impossibilità di affidamento pre-adoztivo, nozione che attiene solo all'ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all'adozione legittimante, e non a quella del contrasto con l'interesse del minore, essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione."

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio M. Sesta- A. Arceri "La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli", p. 27 e ss, Milano, 2016; G. Vaccaro, in Diritto 24, "Solo adozione speciale per le coppie omosessuali" pubblicato su [www.diritto24.ilssole24ore.com](http://www.diritto24.ilssole24ore.com)

fondate sulla differenza sessuale, come ciò di cui massimamente ha bisogno e diritto ogni minore; e malgrado da più parti si sia suggerita l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, riguardo alla sperimentazione dell'omogenitorialità, poiché – come ha ricordato Papa Francesco – i bambini non sono “cavie da laboratorio”<sup>3</sup> 4.

La norma con la quale il DDL unioni civili propone di chiudere il sistema è il comma 20 dell'art. 1, ove si legge: “*Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*”. L'interpretazione di questo passaggio del DDL è offerta dalla relazione introduttiva dell'On. Campana, che ha riferito come ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ha consentito le citate adozioni del figlio del partner dello stesso sesso, malgrado esso sia fondato, come detto, su una criticabile interpretazione dell'art. 44 lettera d) della legge n. 184/1983, non coerente con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte e dalla dottrina.

Da un lato, quindi, la nuova normativa parifica le unioni civili al matrimonio sotto ogni aspetto tranne quello dell'adozione dei minori; dall'altro, in attesa che si pervenga all'omogeneità di trattamento anche sotto tale profilo, essa approva platealmente la giurisprudenza innovativa che, caso per caso, sta già pervenendo a quel medesimo risultato, per soddisfare l'esigenza di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, semplicemente facendo coincidere i loro desideri e le loro pretese con un nuovo, adultocentrico modo di concepire “l'interesse preminente del minore”.

Ed ecco come i diritti di alcuni adulti, quelli che celebreranno le unioni civili, potranno divenire preminenti rispetto ai diritti di tutti i bambini, che saranno invece retrocessi a meri “interessi” e fatti coincidere con le aspettative degli aspiranti genitori. Un cambiamento epocale, presentato come un progresso, che paradossalmente lascerebbe dietro di sé proprio gli importanti traguardi di civiltà raggiunti sino ad oggi dal nostro Paese.

#### **4. Possibili soluzioni a tutela dei diritti dei bambini.**

Il DDL sulle unioni civili presenta un testo difficilmente emendabile, nella prospettiva che abbiamo sopra affrontato, poiché erronea è la sua impostazione. E' difficile, cioè, modificarne la portata in modo da distinguere con chiarezza le unioni civili dalla famiglia fondata sul matrimonio, per sventare il rischio che l'una realtà valga come l'altra al fine di garantire il diritto del minore alla famiglia.

La tecnica legislativa corretta, per preservare le priorità che guidano la materia, avrebbe dovuto enucleare i diritti dei conviventi senza costruire una nuova figura di formazione sociale emula del matrimonio.

---

<sup>3</sup> Papa Francesco, Discorso ai componenti dell'ufficio internazionale cattolico per l'infanzia, 11 aprile 2014

<sup>4</sup> Per una interessante riflessione sul principio di precauzione si veda anche M. Sesta- A. Arceri, *op cit*, pag. 32

Oggi, pertanto, non si può che respingere la proposta di legge approvata dal Senato, se si comprende che essa impedisce di rispettare l'interesse del minore, poiché non ne rispetta i diritti.

Oltretutto è fatto notorio che nella crescita di un minore il confronto della propria identità con le due facce dell'umanità (uomo e donna) da cui ciascun essere umano è generato sia un profilo distinto ma altrettanto importante ed irrinunciabile rispetto all'amore e all'accudimento materiale. Non è ragionevole, né fondato scientificamente, ritenere che la stabilità e la duplicità della figura dei genitori di sesso diverso possa essere sostituita con il raddoppio di una sola delle due figure e magari in futuro la loro moltiplicazione (la stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 138 ha affermato che le "unioni omosessuali non sono omogenee al matrimonio": e se non lo sono per la nostra Costituzione, perché dovrebbero esserlo per i bambini?). D'altra parte è singolare che il principio della "*imitatio naturae*", che da sempre costituisce cardine della disciplina dell'adozione, venga riconosciuto come imprescindibile parametro per la valutazione della differenza di età tra adottanti e adottato e venga invece negletto e trascurato quando si tratta di verificare la differenza di sesso tra i due aspiranti genitori (della quale in natura non si può fare a meno per il concepimento dei bambini !).

Vi chiedo allora, onorevoli deputati, di guardare al testo di legge con gli occhi delle future generazioni, dei bambini e dei giovani già nati e che nasceranno. Vi chiedo di considerare che le leggi hanno anche un valore pedagogico e culturale, sicché incidono anche sui costumi, sul comportamento, sulla mentalità delle persone. Vi chiedo di avere riguardo per la sensibilità del popolo italiano che rappresentate, che con varie modalità ha espresso evidenti perplessità sulla parificazione delle unioni civili al matrimonio e sulle conseguenze che tale scelta potrebbe avere riguardo ai diritti dei bambini.

Vi chiedo, infine, di ritrovare e custodire il senso del diritto, che – come affermava un giurista tedesco dell'ottocento, Gustav Rumelin, é quel "naturale istinto di rivolta che tutti noi proviamo nel vedere il forte maltrattare il debole". Onorevoli deputati, fatevi strumento di giustizia !

Avv. Anna Maria Panfili